

Ord. 121

IL SINDACO

VISTE le precedenti ordinanze n. 96 del 14.04.2006 -avente ad oggetto l'esercizio e l'attività del commercio su aree pubbliche in modo itinerante- n. 14 del 19.06.2007 -avente ad oggetto il divieto di accattonaggio sul territorio comunale- nonché n. 55 del 19 marzo 2008 avente ad oggetto l'attività di commercio ambulante nel Comune di Ischia;

CONSIDERATO

Che -fermi di divieti in esse contenuti e le deroghe previste- possa prevedersi in via sperimentale per il periodo compreso fra il 15.07.2014 e il 30.09.2014 che coincide con il maggior afflusso di ospiti nella stagione turistica, la vendita itinerante di prodotti tipici della tradizione dolciaria napoletana sulle aree del territorio comunale da individuarsi a cura del Comando di Polizia Municipale compatibilmente con le esigenze del traffico veicolare e del decoro urbano, anche al fine di incentivare la produzione e la vendita di prodotti tipici fra gli ospiti che scelgono l'isola come meta di vacanza.

RITENUTO poter disporre in via sperimentale la presente deroga ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti nelle richiamate precedenti ordinanze e da ultimo nell'ordinanza n.55 del 19 Marzo 2008 sul commercio svolto in aree pubbliche in modo itinerante;

VISTO l'art.50 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Ferme le prescrizioni e di divieti contenuti nelle precedenti ordinanze richiamate in motivazione della presente - anche al fine di incentivare la produzione e la vendita di prodotti tipici della tradizione dolciaria napoletana fra gli ospiti che scelgono l'isola come meta di vacanza - in via sperimentale per il periodo compreso fra il 15.07.2014 e il 30.09.2014 che coincide con il maggior afflusso di ospiti nella stagione turistica, è consentita la vendita di prodotti tipici della tradizione dolciaria napoletana, previo possesso di idonei titoli abilitativi, sulle

aree del territorio comunale da individuarsi a cura del Comando di Polizia Municipale compatibilmente con le esigenze del traffico veicolare e del decoro urbano oppure sulle spiagge del Comune di Ischia.

I venditori dovranno essere in possesso di tutti i titoli abilitativi per lo svolgimento dell'attività, incluse le eventuali autorizzazioni, abilitazioni, nulla osta, sotto il profilo igienico-sanitario e del commercio ambulante.

La vendita potrà avvenire anche a mezzo di carretti tipici della tradizione napoletana e/o di veicoli le cui caratteristiche tecniche corredate da documentazione fotografica dovranno essere preventivamente comunicate dall'istante ed approvate dal Comando di Polizia Locale.

DISPOSIZIONI FINALI

Le precedenti ordinanze restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di esercizio e attività del commercio su aree pubbliche in modo itinerante.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Comandante della Polizia Locale per l'adempimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Ischia 14.07.2014



IL SINDACO
Ing. Giuseppe Ferrandino

